



AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

300

II PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2012, di conferma, per la durata di un quadriennio a decorrere dall'8 febbraio 2012, del Sig. Luigi Merlo nella carica di Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007 ed integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato Portuale in data 10 maggio 2012, prot. n. 53/1/2012, con la quale è stato nominato Segretario Generale dell'Ente l'Avv. Giambattista D'Aste;

VISTO il Piano Operativo Triennale 2013-2015 approvato dal Comitato Portuale in data 15 novembre 2012;

VISTO il decreto 11 agosto 2011, n. 854, afferente l'esecutività della Pianta Organica, approvata con delibera del Comitato Portuale assunta nella seduta del 31 maggio 2011 prot. n. 50/3/2011;

VISTO il decreto n. 1625 del 31 dicembre 2007 che istituisce il servizio di rimozione, custodia e riconsegna dei mezzi pesanti non motorizzati nelle aree operative non in concessione del demanio marittimo portuale;

VISTO il decreto n. 796 del 22 luglio 2008 che riconferma il servizio di rimozione, custodia e riconsegna dei mezzi pesanti non motorizzati nelle aree operative non in concessione del demanio marittimo portuale;

VISTO il decreto n. 1153 del 30 ottobre 2008 che estende il servizio di rimozione e custodia anche ai mezzi motorizzati e alle aree operative demanio marittimo portuale assentite in concessione;

CONSIDERATA la necessità di migliorare la fluidificazione della circolazione in porto, nonché ridurre sensibilmente la congestione del traffico stradale portuale che di recente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina e autostradale con conseguente blocco della relativa circolazione;

ATTESO che i problemi di congestione del traffico in porto subiranno un aggravio a seguito della realizzazione di opere infrastrutturali di rilevante interesse pubblico, il cui avvio comporterà necessariamente, anche per esigenze di cantiere, la disponibilità di nuovi spazi, una continua modifica della viabilità esistente, nonché un significativo aumento della circolazione in porto di mezzi pesanti a servizio dei cantieri medesimi;

TENUTO CONTO che, al fine di dare attuazione al progetto E-PORT relativo al nuovo sistema di autostrade telematiche volto ad ottimizzare la tempistica delle pratiche doganali per l'importazione delle merci, è necessario intervenire prontamente sulla viabilità stradale delle aree operative, rivedendo altresì tutta la segnaletica verticale ed orizzontale;

CONSIDERATA altresì la frequente presenza nelle aree operative portuali di mezzi pesanti, rimorchi e ralle in sosta vietata prolungata, o in stato di evidente abbandono, o di intralcio o pregiudizio alla sicurezza della circolazione ed alla operatività delle strutture portuali;

ATTESO, inoltre, che l'arbitrario uso degli spazi demaniali ostacola il regolare svolgimento delle operazioni portuali, con conseguente rischio per la pubblica incolumità e la sicurezza sul lavoro;

VISTA la situazione contingente e, pertanto, l'urgenza di rimuovere dalle aree operative portuali, non assentite in concessione, semirimorchi e mezzi pesanti posteggiati in zone non destinate a parcheggio e/o in posizione da ostacolare l'esecuzione delle opere nonché da costituire intralcio e pericolo al regolare svolgimento della viabilità e dei servizi e delle operazioni portuali;

VISTO l'art. 6, comma 7 del Codice della Strada, che attribuisce la competenza a disciplinare la viabilità portuale al Comandante del porto, che vi provvede a mezzo di ordinanze in conformità alle stesse norme previste dal Codice della Strada, per quanto concerne le "strade interne aperte all'uso pubblico", nonché il potere di disciplina al medesimo attribuito ai sensi del Codice della Navigazione per quanto concerne le "aree operative" portuali;

VISTO altresì l'art. 12 del codice della Strada che individua tra gli organi competenti al servizio di polizia stradale (e quindi autorizzati a disporre la rimozione dei veicoli) anche "i militari del Corpo della Capitaneria di Porto, dipendenti dal Ministero della Marina Mercantile nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7";

VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 108 del 20.5.1999 e s.m.i concernente la disciplina della circolazione nelle aree portuali e l'individuazione delle "aree operative", escluse dalla disciplina del Codice della Strada e soggette alla disciplina di ordinanza emanata ai sensi del Codice della Navigazione;

VISTE in particolare le Ordinanze della Capitaneria di Porto n. 327 del 6.11.2008 e n. 201 del 6.07.2009 che disciplinano la sosta dei veicoli rispettivamente nell'area pre-gate del porto

di Voltri e sulla sopraelevata portuale del bacino di Sampierdarena;

VISTO l'art. 1161, secondo comma del codice della navigazione, che prevede, in analogia al Codice della Strada, la possibilità della rimozione forzata sulle succitate "aree operative" **portuali soggette alla disciplina di viabilità emanata ai sensi del Codice della Navigazione, nonché il comma 5 bis dell'art. 159 Codice della Strada;**

VISTO il DPR n. 189 del 13 febbraio 2001 che disciplina il procedimento di alienazione dei beni mobili dello Stato, finalizzato a ridurre gli oneri e le difficoltà operative riscontrate dalle P.A. nella vendita o demolizione dei mezzi sequestrati, fermati o non ritirati dai proprietari;

VISTA la Convenzione tra Autorità Portuale e Capitaneria di Porto in data **31 ottobre 2008** e successivi rinnovi, avente ad **oggetto** le attività di vigilanza sulla circolazione stradale in ambito portuale;

VISTA la Convenzione 15/1/2008 tra l'Autorità Portuale di Genova e la Soc. Finporto di Genova S.p.a. relativa alla concessione del servizio di rimozione, custodia e riconsegna dei semirimorchi e mezzi pesanti nelle aree non in concessione del demanio marittimo portuale

PRECISATO che il servizio viene assicurato, in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Autorità Marittima, in tutte le aree operative del demanio marittimo portuale ricomprese nella giurisdizione dell'Autorità Portuale di Genova;

RITENUTO necessario determinare le tariffe per l'espletamento del servizio, da applicarsi ai proprietari dei mezzi lasciati in sosta in violazione alle disposizioni emanate dalla competente Autorità Marittima, in funzione degli oneri sostenuti per lo spostamento in area idonea e degli oneri per la custodia e riconsegna del mezzo, differenziandole quindi per:

- Semirimorchi e mezzi pesanti non motorizzati vuoti;
- Semirimorchi e mezzi pesanti non motorizzati pieni;
- Mezzi motorizzati;
- Mancata rimozione (solo diritto di chiamata)
- Rimozioni di mezzi in situazioni particolari

PRECISATO che per la restituzione del mezzo rimosso l'interessato o la persona delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione, e versando le tariffe di intervento, rimozione e custodia secondo la tabella allegata al presente decreto ed annualmente aggiornata dall'Ente proprietario;

PRECISATO, inoltre, che dell'avvenuta restituzione:

- è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del mezzo o persona delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il mezzo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione;
- una copia del verbale viene rilasciata all'interessato;
- effettuato il pagamento delle spese suddette viene rilasciata quietanza dall'affidataria del servizio;

DECRETA

- I mezzi rimossi nelle aree operative portuali e non ritirati dagli aventi titolo entro tre mesi dalla data di avvenuta notifica dell'obbligo al ritiro da parte dell'Autorità competente si ritengono abbandonati e sono venduti o demoliti secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per il servizio di rimozione, custodia e riconsegna dei semirimorchi e mezzi pesanti lasciati in sosta nelle aree operative del demanio marittimo portuale, in violazione alle disposizioni emanate dalla Autorità competente, sono determinate le tariffe di riferimento come da tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto, a valere fino alla data del 31 dicembre 2014;

- Dette tariffe saranno assoggettate di anno in anno a rivalutazione sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noti al 31 dicembre dell'anno precedente;
- Le suddette disposizioni entreranno in vigore dalla data del presente decreto e avranno validità fino alla data del **31 dicembre 2014**;
- Alla scadenza si procederà ad una verifica con tutte le parti interessate tenendo anche conto dei risultati gestionali riferiti al periodo di validità del presente decreto.

IL PRESIDENTE
Luigi Merlo

Genova, li 19.3.2013

**TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E RICONSEGNA DI
MEZZI IN AMBITO PORTUALE**

A. Tariffa Rimozioni al netto di Iva

- **Semirimorchi vuoti:**
 - Lunghezza fino a mt. 6 € 94,33
 - Lunghezza da mt. 6 e fino a mt. 13,60 € 113,19
- **Semirimorchi con carico:**
 - Lunghezza fino a mt. 6 € 113,96
 - Lunghezza da mt. 6 a mt. 13,60 € 158,47
- **Mezzi motorizzati:** € 200,00

A. Tariffa Rimozioni Notturna e Festiva al netto di Iva

- **Semirimorchi vuoti:**
 - Lunghezza fino a mt. 6 € 122,63
 - Lunghezza da mt. 6 e fino a mt. 13,60 € 147,15
- **Semirimorchi con carico:**
 - Lunghezza fino a mt. 6 € 147,15
 - Lunghezza da mt. 6 a mt. 13,60 € 206,01
- **Mezzi motorizzati:** € 260,00

B. Tariffa solo chiamata al netto di Iva € 18,80

Si applica la tariffa di solo chiamata quando il mezzo da rimuovere non è ancora stato agganciato per essere rimosso.

C. Tariffa per la Custodia al netto di Iva

- **Semirimorchi vuoti custoditi in area scoperta recintata non sorvegliata:**
 - Lunghezza fino a mt. 6 € 12,26/giorno
 - Lunghezza da mt. 6 fino a mt. 13,60 € 16,35/giorno
- **Semirimorchi con carico custoditi in area scoperta chiusa sorvegliata:**
 - Lunghezza fino a mt. 6 € 51,10/giorno
 - Lunghezza da mt. 6 fino a mt. 13,60 € 51,10/giorno

Mezzi motorizzati custoditi in area scoperta chiusa sorvegliata:

Lunghezza da mt. 6 fino a mt. 13,60 € 51,10/giorno

La tariffa per la custodia è dovuta dal giorno o frazione di giorno dalla rimozione.

Rimozione particolari

- caso **motrici vuote**
noleggio autogru + operatore + imbragatore
mezzo ribassato per carico e trasferimento a Vs piazzale
euro 150/ora
euro 150 cad. viaggio
- caso **motrici cariche fino a 20 tons**
noleggio autogru + operatore + imbragatore
mezzo ribassato per carico e trasferimento a Vs piazzale
eventuale carrello a forche in ausilio
euro 150/ora
euro 200 cad. viaggio
euro 80/ora
- caso **motrici cariche da 20 a 40 tons**
noleggio autogru + operatore + imbragatore
mezzo ribassato per carico e trasferimento a Vs piazzale
eventuale carrello a forche in ausilio
euro 190/ora
euro 250 cad. viaggio
euro 100/ora
- caso **traino ribassati o mezzi eccezionali**
noleggio trattore eccezionale a perno piccolo
viaggio
euro 150 cad.
noleggio trattore eccezionale a perno grande
viaggio
euro 250 cad.
eventuali assistenze e/o scorte da concordarsi .

chiamata minima fatturabile ore 4

Precisazioni

- Sono da considerare vuoti anche i semirimorchi con contenitore aperto privo di sigilli e risultante privo di merce a seguito di ispezione da parte delle Autorità Competenti;
- Sono da considerare con carico i semirimorchi con contenitori recanti i sigilli integri;
- Per i mezzi motorizzati la tariffa prevista si applica indipendentemente dal fatto che esso sia o meno carico di merce.

Per i mezzi pesanti considerati eccezionali, ai sensi del codice della strada, si dovrà valutare caso per caso l'opportunità di aumento tariffa applicata in relazione alle difficoltà di rimozione, custodia ed al tempo impiegato;

Per il Servizio notturno, dalle ore 22,00 alle ore 07,00, e festivo maggiorazione del 30% ■